



COMUNE DI CUPRA MARITTIMA  
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE  
E RIPARTIZIONE DEL FONDO  
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE**

(Art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50)



Predisposto dal Segretario Comunale in data 03/02/2020

Contrattazione con le OO.SS. e la R.S.U. in sede di Delegazione trattante del 17/02/2020 artt. 4 e ss.  
CCNL Funzioni Locali 21/05/2018).

Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_.

IL SEGRETARIO TERRITORIALE  
GENERALE UHL FPL di AP/FM  
Paolo E. Scatini

1  
Comune di Cupra Marittima (AP) – Regolamento incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.lgs. n. 50/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Stefano Zanieri

### Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito denominato semplicemente «codice»).
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico di procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico, ove necessario.
3. Il regolamento si applica ai lavori per i quali è stato approvato il progetto tecnico (ivi compresi i lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità) e ai servizi e forniture.
4. Gli incentivi per funzioni tecniche non sono riconosciuti in caso di opere di urbanizzazione a scomputo, concessioni o partenariato pubblico privato (PPP).
5. Alla ripartizione del fondo partecipano il responsabile unico di procedimento ed i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2, nonché i loro collaboratori, così come identificati con atto formale da parte del competente Responsabile di Area.
6. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.
7. Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2 finalizzate a consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
8. Gli incentivi per funzioni tecniche, che *«fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti»*, rispondono all'esigenza di remunerare le attività dirette ad assicurare l'efficacia della spesa e l'effettività della programmazione a tutti quei soggetti che, a vario titolo, partecipano alle diverse fasi del procedimento di spesa, dalla programmazione all'esecuzione del contratto,
9. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività, con l'obiettivo di stimolare, valorizzare e premiare i diversi profili, tecnici e amministrativi, del personale dipendente coinvolto nelle fasi del procedimento di spesa, dalla programmazione all'esecuzione del contratto, di accrescere l'efficienza ed l'efficacia della gestione degli appalti pubblici producendo risparmi in termini di rispetto dei tempi e dei costi e di riduzione di "varianti in corso d'opera".

### Art. 2 - Costituzione del fondo per le funzioni tecniche

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113, comma 1, del codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per funzioni tecniche risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 113, comma 2, del codice.
2. Ai sensi dell'art. 113 comma 2 del codice, in relazione all'importo dei lavori posti a base di gara, la misura del fondo per funzioni tecniche di cui al comma 1 è modulata come segue:
  - lavoro di importo uguale o superiore a € 20.000 e inferiore a € 1.000.000: **2,00%**;

- lavoro di importo uguale o superiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000: **1,50%**;
  - lavoro di importo uguale o superiore a € 5.000.000: **1,00%**.
3. Ai sensi dell'art. 113 comma 2 del codice, in relazione all'importo dei **servizi o forniture** posti a base di gara, la misura del fondo per funzioni tecniche di cui al comma 1 è modulata come segue:
- servizio o fornitura di importo uguale o superiore a € 40.000 e inferiore a € 500.000: **2,00%**;
  - servizio o fornitura di importo uguale o superiore a € 500.000 e inferiore a € 1.000.000: **1,50%**;
  - servizio o fornitura di importo uguale o superiore a € 1.000.000: **1,00%**.
4. Per lavori di importo inferiore a € 20.000, per servizi o forniture di importo inferiore a € 40.000, e comunque in tutti i casi di affidamento diretto senza espletamento di procedura comparativa formalizzata tra più operatori economici, non è prevista la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche di cui al presente regolamento.
5. Nel caso in cui l'espletamento delle procedure di gara siano affidate alla stazione unica appaltante (SUA) o alla centrale unica di committenza (CUC), il fondo per funzioni tecniche di cui al presente articolo è ridotto della percentuale spettante alla SUA/CUC ai sensi dell'art. 113 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016. In tali casi il residuo fondo incentivi per funzioni tecniche verrà ripartito proporzionalmente tra le attività svolte dai dipendenti con le modalità e le percentuali previste nel successivo articolo 5 del presente regolamento.
6. Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro, del servizio o della fornitura.
7. L'ammontare del fondo per le funzioni tecniche non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

### Art. 3 - Ripartizione del fondo per le funzioni tecniche

1. L'80% delle risorse finanziarie, confluite nel fondo per le funzioni tecniche ai sensi del precedente articolo 2, è ripartito tra i dipendenti interessati, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base del presente regolamento.
2. Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.
3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo il responsabile unico del procedimento e i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche, nonché i loro collaboratori, esclusivamente per le seguenti attività:
  - a) programmazione della spesa;
  - b) valutazione preventiva dei progetti ;
  - c) predisposizione e controllo documentazione di gara e procedure di gara;
  - d) responsabile unico di procedimento (RUP);
  - e) direzione dei lavori (DL), ovvero direzione dell'esecuzione del contratto (DEC);
  - f) collaudo tecnico-amministrativo/CRE/collaudo statico, ovvero verifica di conformità;

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dr. Stefano Zanieri

4. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, viene destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge n. 196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel Area dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le università e gli istituti scolastici superiori.

**Art. 4 - Affidamento delle funzioni tecniche e individuazione dei dipendenti coinvolti**

1. L'affidamento delle funzioni tecniche è effettuato con provvedimento del Responsabile di Area, garantendo, ove possibile, un'opportuna rotazione del personale.
2. L'atto di affidamento delle funzioni tecniche deve riportare, per ciascuna delle attività nell'ambito del lavoro, servizio o fornitura, il nominativo del dipendente assegnatario, nonché degli eventuali collaboratori che partecipano e/o concorrono allo svolgimento delle stesse, indicando le funzioni e i compiti assegnati a ciascun dipendente. In relazione ai compiti e agli adempimenti assegnati sono inoltre indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.
3. I dipendenti indicati nel provvedimento di affidamento delle funzioni tecniche assumono la responsabilità diretta e personale dei relativi procedimenti/sub-procedimenti.

**Art. 5 - Ripartizione dell'incentivo**

1. La quota di fondo di cui all'art. 3 del presente regolamento, destinata alle funzioni tecniche, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, viene suddivisa tra le varie attività sulla base dei seguenti criteri e percentuali:

**PER LAVORI:**

Attività (art. 113, comma 2)	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo
Programmazione della spesa (analisi, studio e valutazione tecniche ed economiche propedeutiche alla pianificazione della spesa per investimenti)	4%
Valutazione preventiva dei progetti (verifica e validazione dei progetti)	12%
Predisposizione e controllo documentazione di gara e procedure di gara	6%
Responsabile unico di procedimento - RUP	30%
Direzione dei lavori - DL (funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto)	22%
Collaudo tecnico-amministrativo/CRE, e collaudo statico ove necessario	8%

IL SEGRETARIO TERRITORIALE  
GENERALE UIL FPL di AP/FM  
Paolo R. Sabatini

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Stefano Zanieri

Collaboratori tecnici/amministrativi del RUP	18%
<b>Totale</b>	<b>100%</b>

**PER SERVIZI O FORNITURE**

Attività (art. 113, comma 2)	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo
Programmazione della spesa ( <i>analisi dei fabbisogni, atti di programmazione e razionalizzazione della spesa e redazione programma biennale servizi e forniture</i> )	4%
Valutazione e verifica preventiva dei progetti	12%
Predisposizione e controllo documentazione di gara e procedure di gara	6%
Responsabile unico di procedimento - RUP	30%
Direzione dell'esecuzione del contratto - DEC ( <i>funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto</i> )	22%
Verifica di conformità	8%
Collaboratori tecnici/amministrativi del RUP	18%
<b>Totale</b>	<b>100%</b>

2. Nell'ambito della quota destinata a ciascuna delle attività, come determinata secondo i criteri e le percentuali di cui al precedente comma 1, l'incentivo viene ripartito tra i dipendenti interessati, nonché tra i loro collaboratori, sulla base dei seguenti criteri:

- al dipendente cui vengono formalmente affidate le funzioni tecniche per una specifica attività è riconosciuta la quota di incentivo prevista nella tabella di cui al precedente comma 1, nell'ambito del fondo destinato per ciascun lavoro, servizio o fornitura ad incentivare le funzioni tecniche svolte dai dipendenti;
- ai collaboratori (tecnici e/o amministrativi) del RUP, previamente individuati con atto formale, l'incentivo viene suddiviso in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta, come stabilito dal Responsabile di Area, su proposta del RUP, a conclusione del relativo procedimento;
- nel caso in cui al medesimo dipendente vengano assegnate le funzioni tecniche connesse a più attività nell'ambito dello stesso lavoro, servizio o fornitura, le quote di incentivo come sopra definite sono cumulabili tra loro, sempre nel rispetto dei limiti di legge.

3. La valutazione/verifica preventiva dei progetti si considera espletata con l'adozione della relazione di validazione/verifica dei progetti.

4. In caso di assenza di collaboratori, al RUP è riconosciuto il 20% della quota di incentivo stabilita per la corrispondente attività dei collaboratori.

5. Il compenso al RUP e ai collaboratori è dovuto anche in caso di progettazione e/o direzione lavori/direzione dell'esecuzione affidata/e all'esterno.

6. Nel caso in cui vengano affidati all'esterno i servizi di supporto al RUP, la quota di incentivo prevista per il RUP è ridotta del 20%.

7. Ai sensi dell'art. 113, comma 5, del codice, per i compiti svolti dal personale della stazione unica appaltante/centrale unica di committenza nell'espletamento delle procedure di gara è

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Stefano Zanieri

riconosciuta una quota percentuale del fondo per funzioni tecniche di cui al precedente articolo 2. Detti compiti comprendono le seguenti attività: 1) commissione giudicatrice/seggio di gara; 2) svolgimento della gara; 3) pubblicazioni/comunicazioni di competenza della SUA/CUC; 4) proposta di aggiudicazione; 5) verifica e controllo dei requisiti; 6) aggiudicazione definitiva. In tali casi, il residuo fondo incentivi per funzioni tecniche, decurtato della quota percentuale assegnata alla SUA/CUC, verrà ripartito proporzionalmente tra le attività previste nel precedente comma 1.

8. In caso di affidamento di appalti particolarmente complessi, alla SUA/CUC potrà essere riconosciuto, su richiesta della centrale di committenza/stazione unica appaltante, e previa valutazione del RUP, un incremento della quota di incentivo sino ad un massimo che non potrà comunque superare il 25% della quota di fondo di cui all'art. 2 del presente regolamento. Le ipotesi di cui al presente comma vengono identificate come segue:

a. *Offerta economicamente più vantaggiosa;*

b. *Dialogo competitivo e procedura competitiva con negoziazione.*

9. Nei casi previsti ai precedenti commi 7 e 8 la ripartizione della quota di incentivo per le funzioni tecniche svolte dal personale dipendente verrà calcolata sulla differenza tra il fondo incentivi di cui all'art. 2 del presente regolamento e la quota riconosciuta alla SUA/CUC.

10. Le somme non ripartite costituiscono economie. Costituiscono, altresì, economie le quote parti dell'incentivo prive dell'accertamento positivo circa l'effettività della prestazione svolta.

#### **Art. 6 - Presupposti per l'attribuzione dell'incentivo**

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'espletamento di una gara o di una procedura comparativa formalizzata tra più operatori economici.

2. Per opere o lavori di importo pari o superiore a € 100.000, presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici.

3. Per servizi o forniture, presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di forniture e servizi.

4. Gli incentivi per funzioni tecniche relativi lavori (ivi compresi i lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità) sono riconosciuti solo nel caso in cui sia stato approvato il progetto tecnico.

5. Gli incentivi per funzioni tecniche relativi a servizi e forniture sono corrisposti solo nel caso in cui sia stato formalmente nominato il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), nomina richiesta, secondo le Linee Guida ANAC, soltanto negli appalti di forniture e servizi di importo superiore a € 500.000, ovvero per interventi di particolare complessità puntualmente specificata e motivata.

#### **Art. 7 - Modalità di corresponsione dell'incentivo**

1. L'incentivo viene corrisposto al personale dipendente tenendo conto delle prestazioni effettivamente svolte nell'ambito del singolo intervento, in ossequio al principio di "effettività delle attività incentivate" e dell'art. 7 co. 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 secondo cui "Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese".

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Stefano Zanieri

2. Ai fini della corresponsione dell'incentivo per funzioni tecniche si applica inoltre l'art. 31 comma 12 del codice, ai sensi del quale: *"Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113"*.


3. La corresponsione dell'incentivo, in misura percentuale alle corrispondenti attività effettivamente svolte, è disposta con provvedimento del Responsabile di Area, su proposta del RUP, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, e previo accertamento dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, lavoro, servizio o fornitura, dei tempi e dei costi previsti negli atti di programmazione e nel progetto, a conclusione del relativo procedimento. Il provvedimento di liquidazione deve dare atto dell'esito dei suddetti accertamenti e valutazioni, anche con riferimento all'art. 31 comma 12 del codice.

4. Nel caso in cui il Responsabile di Area sia destinatario dell'incentivo, lo stesso è tenuto a produrre una dettagliata relazione al Segretario Comunale nella quale devono essere specificate le attività svolte e la proposta di ripartizione degli incentivi, attestando altresì l'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, lavoro, servizio o fornitura, dei tempi e dei costi previsti negli atti di programmazione e nel progetto. Gli incentivi sono liquidati solo a seguito dell'accertamento da parte del Segretario Comunale dell'effettivo e compiuto svolgimento delle funzioni tecniche svolte. Il provvedimento di liquidazione deve dare atto dell'esito dei suddetti accertamenti e valutazioni.

5. La liquidazione dell'incentivo avviene a seguito della redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi, ovvero della verifica di conformità. La formulazione dell'art.113, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, che richiede l'accertamento delle attività svolte dal dipendente a cura del dirigente o del responsabile di Area, non consente di ritenere ammissibili forme di "anticipazione" dell'incentivo; forme di corresponsione diluite nel tempo possono ritenersi ammissibili solo per le attività configurabili quali prestazioni di durata, ossia quelle prestazioni che per loro natura si esplicano in un determinato arco di tempo, sempre però in relazione all'attività effettivamente svolta.

6. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive dei predetti accertamenti, non vengono ripartite e costituiscono economie.

7. Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Stefano Zanieri

8. Il Responsabile di Area trasmette al Sindaco e al Segretario Comunale il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche.

#### Art. 8 - Termini temporali e penalità

1. Nel provvedimento di affidamento delle funzioni tecniche di cui al precedente art. 4 il Responsabile di Area, su proposta del RUP, deve indicare i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni. I termini per la direzione dei lavori/direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori/servizi/forniture; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme del codice e dalle relative norme regolamentari.

2. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

3. Qualora, durante l'esecuzione della singola opera, lavoro, servizio o fornitura dovessero verificarsi incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del codice, ai sensi dell'art. 113 comma 3, terzo periodo, del codice, le risorse del fondo destinate alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti per le relative attività saranno ridotte, determinando economie di spesa.

4. Ai sensi dell'art. 113, comma 3 terzo periodo, del codice l'incentivo previsto ai sensi del presente regolamento verrà ridotto nei seguenti casi:

- a. incremento di costo dell'opera appaltata;
- b. incremento dei tempi di esecuzione;

La riduzione dell'incentivo opererà in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto. La riduzione dell'incentivo sarà effettuata come segue:

$$I_r = I_t - ((I_t/t)*r) + (I_t/K)*\Delta k$$

$I_r$  = Incentivo ridotto (sino all'azzeramento -  $I_r$  sempre  $\geq 0$ )

$I_t$  = Incentivo totale dovuto

$t$  = termine contrattuale

$r$  = ritardo colpevole

$K$  = costo dell'opera (al netto del ribasso)

$\Delta k$  = differenza di costo in aumento (al netto del ribasso)

Non costituiscono motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:

- a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) del D.lgs. n. 50/2016;
- b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse;
- c) sospensioni e proroghe, debitamente circostanziate, dovute a fatti eccezionali sopravvenuti, estranei alla volontà del responsabile del procedimento;
- d) ritardi imputabili esclusivamente alla ditta, soggetti a penale per ritardo.

#### Articolo 9 - Disciplina transitoria ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio della relativa deliberazione di approvazione.

2. Le norme di cui al presente regolamento si applicano alle funzioni tecniche affidate in relazione a progetti approvati successivamente alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ovvero dal 19 aprile

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Stefano Zanieri

2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

3. Gli incentivi maturati precedentemente alla data di entrata in vigore del codice saranno erogati secondo la disciplina previgente.

#### Art. 10. Disposizioni finali di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme del codice approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ed alle disposizioni collegate vigenti in materia.



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Stefano Zanieri

IL SEGRETARIO TERRITORIALE  
GENERALE DEL FPL di AP/PM  
Paolo F. Sabatini